



CONFINDUSTRIA
Bergamo

News

21 Maggio 2020

FISCO E DIRITTO D'IMPRESA
SICUREZZA
LAVORO E PREVIDENZA
DIREZIONE

Chiarimenti INAIL sulla tutela infortunistica nei casi di infezione da Coronavirus in occasione di lavoro

Per info

Allegati

[circolare n 22 de...](#)

L'INAIL, con circolare del 3 aprile 2020 ha dato le indicazioni operative per la tutela dei lavoratori che hanno contratto l'infezione da Covid-19 in occasione di lavoro (art. 42, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27). Con una nuova circolare l'Istituto fornisce ora ulteriori chiarimenti su alcune problematiche sollevate in relazione alla tutela infortunistica degli eventi di contagio, in attesa di provvedimenti normativi sulla non responsabilità civile e penale del datore di lavoro al riguardo.

L'infezione da SARS-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall'Inail quale **infortunio sul lavoro** e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione.

Le patologie infettive (vale per il COVID-19, così come, per esempio, per l'epatite, la brucellosi, l'AIDS e il tetano) contratte in occasione di lavoro sono da sempre, infatti, inquadrate e trattate come infortunio sul lavoro poiché **la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta** propria dell'infortunio, anche quando i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo. In secondo luogo, la norma dispone che l'indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di **quarantena** o di permanenza domiciliare fiduciaria (ovviamente sempre che il contagio sia riconducibile all'attività lavorativa), con la conseguente astensione dal lavoro.

Inoltre, è stato espressamente previsto che gli **oneri** degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti carico della gestione assicurativa nel suo complesso, a tariffa immutata, e quindi **non comportano maggiori oneri per le imprese**, in quanto tali eventi sono stati a priori ritenuti frutto di fattori di rischio non direttamente e pienamente controllabili dal datore di lavoro al pari degli infortuni in itinere.

La presunzione semplice nell'accertamento dell'infortunio da contagio da SARS-Cov-2, che ammette sempre la prova contraria, presuppone comunque la verifica rigorosa dei fatti e delle circostanze che facciano fondatamente desumere che il contagio sia avvenuto **in occasione di lavoro** (le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, le indagini circa i tempi di comparsa delle infezioni, ecc.). In tale contesto, l'Istituto valuta tutti gli elementi acquisiti d'ufficio, quelli forniti dal lavoratore nonché quelli prodotti dal datore di lavoro, in sede di invio della denuncia d'infortunio contenente tutti gli elementi utili sulle cause e circostanze dell'evento denunciato. Il riconoscimento dell'origine professionale del contagio, si fonda in conclusione, su un **giudizio di ragionevole probabilità** ed è

totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio.

Non possono, perciò, confondersi i presupposti per l'erogazione di un indennizzo Inail (basti pensare a un infortunio in \"occasione di lavoro\" che è indennizzato anche se avvenuto per caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore), con i presupposti per **la responsabilità penale e civile** che devono essere rigorosamente accertati con **criteri diversi** da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative. In questi, infatti, oltre alla già citata rigorosa prova del nesso di causalità, occorre anche quella dell'imputabilità quantomeno a titolo di **colpa** della condotta tenuta dal datore di lavoro. Il riconoscimento cioè del diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto non può assumere rilievo per sostenere l'accusa in sede penale, considerata la vigenza del principio di presunzione di innocenza nonché dell'onere della prova a carico del Pubblico Ministero. Così come **neanche in sede civile** l'ammissione a tutela assicurativa di un evento di contagio potrebbe rilevare ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l'accertamento della colpa di quest'ultimo nella determinazione dell'evento.

La responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei **protocolli e nelle linee guida** governativi e regionali. Il rispetto delle misure di contenimento, se sufficiente a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro, non è certo sufficiente per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio da Sars-Cov-2, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero. Circostanza questa che ancora una volta porta a sottolineare **l'indipendenza logico-giuridica del piano assicurativo da quello giudiziario**.

L'attivazione **dell'azione di regresso**, non essendo più subordinata alla sentenza penale di condanna, presuppone la configurabilità del reato perseguibile d'ufficio a carico del datore di lavoro o di altra persona del cui operato egli sia tenuto a rispondere. Pertanto, così come il giudizio di ragionevole probabilità in tema di nesso causale, che presiede al riconoscimento delle prestazioni assicurative in caso di contagio da malattie infettive, non è utilizzabile in sede penale o civile, anche l'attivazione dell'azione di regresso da parte dell'Istituto non può basarsi sul semplice riconoscimento dell'infezione da SarsCov-2. In assenza di una comprovata violazione, da parte del datore di lavoro, delle misure di contenimento del rischio di contagio di cui ai protocolli o alle linee guida sarebbe infatti molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro.

Per informazioni

Aspetti salute e sicurezza:

Ing. Roberto Fiandri - Area Ambiente e Sicurezza
tel. 366 6606701 - r.fiandri@confindustriabergamo.it

Dott.ssa Roberta Cavalleri - Area Ambiente e Sicurezza
tel. 342 6539024 - r.cavalleri@confindustriabergamo.it

Aspetti sindacali/previdenziali:

Dott. Stefano Malandrini - Area Lavoro, Previdenza
tel. 333 5824978 - s.malandrini@confindustriabergamo.it

Dott.ssa Marina Mariani – Area Lavoro, Previdenza
tel. 344 0296493 – m.mariani@confindustriabergamo.it

Dott.ssa Roxana Radulescu – Area Lavoro, Previdenza
tel. 340 6874980 – r.radulescu@confindustriabergamo.it